

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Consiglio di Stato. Confermata la bocciatura del Tar in relazione alle competenze e alla vaghezza dei colloqui per il titolo

Avvocati specialisti su materie da rivedere

La disciplina va ripensata in base a criteri di effettività, congruità e ragionevolezza

Patrizia Maciocchi

ROMA
Va rivisto l'elenco delle 18 materie per la specializzazione degli avvocati e va fissato un limite, nel numero, che sia ragionevole e congruo. Contenuti meno vaghi anche per il colloquio che l'aspirante specialista è chiamato a sostenere davanti al Consiglio nazionale forense.

Il Consiglio di Stato (sentenza 5575), salva il valore della specializzazione come elemento fondamentale del percorso del legale in ribadisce, in sostanza, la bocciatura del Tar per quanto riguarda la suddivisione delle materie e la nebulosità del colloquio. Palazzo Spada nega però la possibilità di contestare l'illegittimo disciplinare, previsto dal Regolamento (Dm 144/2015), all'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito, perché la violazione è già prevista dagli articoli 35 e 36 del

Codice deontologico.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del ministero della Giustizia che aveva impugnato la parziale bocciatura del Tar su materie di specializzazione e "genericità" dei colloqui previsti per il titolo. I giudici hanno analizzato anche i controricorsi incidentali di ordini e associazioni contrarie all'impianto.

I giudici amministrativi avallano la decisione del Tar che ha considerato la "selezione" delle materie irragionevole e arbitraria anche rispetto ad alcune omissioni. «Per l'impossibilità di ricostruire il criterio ordinatore dei settori di specializzazione contenuti nel regolamento - si legge nella sentenza - tale giudizio negativo implica un profondo ripensamento della disciplina introdotta con l'adozione di parametri che siano il frutto di una scelta di merito, ma che devono rispettare i criteri di

effettività, congruità e ragionevolezza». I giudici escludono che l'articolazione, considerata incongrua, possa essere corretta «nella sede di modifica e aggiornamento riconosciuta al ministero della Giustizia dall'articolo 14 del regolamento».

Ribadita anche la legittimità dell'attribuzione in esclusiva al Cnf della competenza a conferire o revocare il titolo. Malgrado la conferma delle ombre contenute nel regolamento, l'Unione camere civili, esprime soddisfazione per il riconoscimento dell'importanza del conseguimento di una specializzazione, nel quale le Associazioni specialistiche giocano un ruolo fondamentale. I presidenti delle Camere civili, penali, dei giuristi, degli avvocati di famiglia e tributari invitano ora il ministero a completare la riforma.



CORTE UE

La Rc auto non copre le attività extra-transporto

di Plus Plus 24 Diritto

Dei dannati causati da veicoli destinati ad essere usati anche come macchine da lavoro risponde l'assicurazione obbligatoria Rc auto (da circolazione) solo quando il sinistro accade durante

l'uso come mezzo di trasporto. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue, con la sentenza 28 novembre 2017 (causa C-514/16), secondo cui la circostanza che il veicolo sia fermo o che il suo motore sia o non sia acceso nel momento in cui si verifica l'incidente «non esclude, di per sé, che l'uso di tale veicolo in quel momento possa rientrare nella sua funzione di mezzo di trasporto». Il caso di cui si è occupata la Corte si riferisce alla morte di una lavoratrice portoghese investita da un trattore il cui motore si trovava acceso solo per fornire energia a un attrezzo meccanico di cui era dotato.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'analisi

Le ombre

01 | LE MATERIE

Il Consiglio di Stato bolla come irragionevole e arbitrario l'articolo 3 del regolamento che elenca i settori di specializzazione nei quali l'avvocato può conseguire il titolo, contestando anche alcune ingiustificate omissioni.

02 | IL COLLOQUIO

I giudici di Palazzo Spada confermano anche la bocciatura dell'articolo 6 sul colloquio davanti al Cnf ai fini del conseguimento del titolo per comprovata esperienza: troppo generico il contenuto, le qualifiche e le competenze degli esaminatori, al pari del contenuto della prova

Sezioni unite. L'articolo 131-bis

La tenuità del fatto non è decisa dal giudice di pace

Il giudice di pace non decide sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto. Le Sezioni unite (sentenza 53683) mettono il punto su un contrasto che si era creato già dalle prime applicazioni dell'articolo 131-bis, introdotto dal Dlgs 28/2015.

La giurisprudenza si era spaccata, tra i favorevoli all'applicabilità del "beneficio" anche ai procedimenti davanti al giudice di pace e i contrari. La Cassazione - le cui conclusioni erano state anticipate dall'informazione provvisoria (si veda Il Sole 24 Ore del 3 novembre 2017) - sceglie la seconda via. I giudici negano la possibilità di estendere una norma "tarda" sul rito ordinario a quello speciale, nel quale si applica la norma sulla tenuità prevista dall'articolo 34 del Dlgs 274/2000. Le Sezioni unite ricordano che, nella relazione di accompagnamento allo schema di Dlgs, si sottolineava la vocazione dell'istituto, creato per la giustizia ordinaria senza prevedere confronti o conflitti costituiti di mediazione e con la loro funzione conciliativa, essendo la nuova causa di non punibilità estranea a tale ambito. E non c'è dubbio che il procedimento di competenza del giudice di pace abbia un fine conciliativo e che attribuisca un ruolo centrale alla persona offesa, potere di veto compreso. Nel caso dell'articolo 131-bis, ispirato ad un intento deflattivo, prevale l'aspetto della depenalizzazione, che sarebbe depotenziato da un' "inibitoria" della vittima.

Il diverso ruolo assegnato alla parte offesa è uno dei più significativi elementi di differenziazione tra l'articolo 131-bis del Codice penale e l'articolo

34 del Dlgs 274/2000, ma non il solo. Quest'ultimo pretende tra l'altro anche il requisito della "occasionalità" del fatto e il criterio dell'eventuale pregiudizio che l'ulteriore decorso del procedimento possa recare alle esigenze dell'indagato o dell'imputato. Un sostegno della tesi scelta è individuato nell'intervento sul codice penale e di rito (legge 103/2017).

La norma ha previsto per il codice penale una nuova disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, che evoca quella dell'art. 35 del Dlgs 274/2000. La novella è stata preceduta da un ampio dibattito, sull'opportunità di un coordinamento tra le norme del codice penale e di rito e quelle operative davanti al giudice di pace, in possibile conflitto tra loro. Ma il silenzio sul punto va interpretato come la volontà di tenere distinti i due ambiti.

P.Mac.

Le differenze

01 | ARTICOLO 131-BIS

La norma, con intento deflattivo, è nata per operare nella giustizia ordinaria. La ratio non sarebbe in linea con un potere di veto attribuito alla parte offesa

02 | IL RITO SPECIALE

Davanti al giudice di pace è applicabile la norma sulla tenuità prevista dall'articolo 34 del Dlgs 274/2000. Il rito ha un fine conciliativo nel quale gioca un ruolo importante la volontà della parte lesa

Appalti. Per il Tar di Salerno bisogna verificare se c'è totale equivalenza tra i concorrenti e se è impossibile migliorare le offerte

Si va al sorteggio solo se non ci sono alternative

Giuglielmo Saporito

In caso di parità tra offerte in un'asta d'appalto, si può ricorrere al sorteggio se ci sono due requisiti: la totale equivalenza tra i partecipanti e l'oggettiva impossibilità di esprimere miglior offerte. Lo ha stabilito il Tar di Salerno, con la sentenza n. 1627 depositata il 21 novembre. La questione ricorda quella della sconfitta di Milano in sede europea per la scelta della sede dell'Ema (l'autorità farmaceutica Ue), anche se non si trattava di un appalto.

Il caso deciso dal Tar riguardava la scelta del fornitore di servizi di

connettività: Fastweb e Vodafone si contrapponevano per aggiudicarsi il servizio messo a gara con accordo quadro, cioè con criteri (prezzi e quantità) già fissati; dinanzi ad offerte equivalenti, la sorte era stata favorevole a Vodafone. L'altro concorrente ha tuttavia contestato la scelta casuale, ritenendola irragionevole, ma si è visto respingere il ricorso perché, formulando la propria offerta, aveva accettato anche la rigidità della procedura e l'impossibilità di effettuare rilanci.

Nella realtà nazionale, l'aggiudicazione di gare mediante sorteggio è prevista dalle norme di contabili-

tà di Stato (RD 827/1924, articolo 77) e avviene di frequente, in particolare per servizi di assistenza domiciliare, allorché le offerte più onlus concorrenti giungono appiate o addirittura raggiungono tutte il massimo punteggio.

Prima di passare all'estrazione a sorte, il buon senso (principio di buona amministrazione, previsto dall'articolo 97 della Costituzione) suggerisce di attivare una procedura di "miglioramenti", ottimizzando l'offerta. L'amministrazione infatti, con il rilancio ottiene ulteriori vantaggi, invece di rimettere alla sorte la scelta tra partecipanti clas-

sificati con pari punteggio (Tar Catania, sentenza 1454/2017).

Sulla base di questo principio generale, più volte i concorrenti hanno contestato il sorteggio, temendo di essere truffati. Anche quando la sorte sembra avversa, beneficiando dell'avversario, non mancano poi le occasioni di contrasto: il Tar di Napoli si è dovuto occupare di un sorteggio contestato perché attuato da un funzionario «non bendato» (circostanza ritenuta irrilevante, sentenza 1293/2017), mentre il Tar di Catania ha chiarito che la presenza (per errore materiale) di partecipanti «abusivi» nell'urna dalla quale

effettuare sorteggio non altera le chances di vittoria dei soggetti che confidano nella fortuna, perché i bussolotti "neutri" non incidono sulle probabilità di vittoria.

A livello comunitario, non vi è uno specifico principio di buona amministrazione, che consenta il "rilancio" tra offerte equivalenti; tantomeno tale principio era previsto nel bando per la sede Ema (Consiglio europeo, 22 giugno 2017): oltretutto, contestare un bando firmato da 27 capi di Stato e di governo, sarebbe apparso davvero poco opportuno.

I precedenti

01 | IL RILANCIO

Il Tar di Catania (sentenza 1454/2017) ha stabilito che in caso di parità tra concorrenti l'amministrazione può chiedere loro di rilanciare

02 | GLI ERRORI

Quando ci sono errori in fase di sorteggio, si tende a ritenerli irrilevanti. Così è stato per il fatto che il funzionario che ha effettuato l'estrazione non era bendato (Tar Napoli, sentenza 1293/2017) e per l'inserimento di concorrenti estranei nell'urna (Tar Catania)

Aziende & Territorio Società marchigiane che fanno di specializzazione e innovazione le principali prerogative del loro successo

Il mondo dell'impresa trova le soluzioni anti-crisi

Esperienza, impegno e qualità dei servizi: le realtà produttive vincenti sul mercato nazionale e internazionale

Premiata la qualità della Bcc di Ostra Vetere

Ancora una volta la Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere (Ancona) balza alla ribalta nazionale per la solidità patrimoniale e per l'efficienza operativa. Dopo "Altrocossimo" ed il settimanale "L'Espresso", a tessere le lodi della Bcc di Ostra Vetere è "Milano Finanza". L'autorevole settimanale, sabato 7 ottobre u.s., ha pubblicato un articolo con un titolo molto eloquente "Gioielli di provincia - Le Banche che hanno i numeri per ballare da sole", con esplicito riferimento a Banche, inclusa la Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere, definite eccellenze dei territori, capaci di ottenere buoni risultati anche in queste nicchie di mercato. «È l'ennesimo riconoscimento alla capacità di ascolto ed ai valori che la Banca nel tempo ha saputo sviluppare, divenendo il lievito della Comunità in cui è insediata», commenta il Direttore dr. Nazzareno Sabbatini. www.ostravetere.bcc.it



Settimio Galluzzi

Italmek, una storia fatta di grandi successi nel campo delle lamiere

Tutto partì nel 1994, quando due ragazzi fondarono la Italmek, azienda di Castelfidardo (Ancona) specializzata nella lavorazione di lamiera. «Decidemmo - racconta Settimio Galluzzi - di acquistare macchinari da un'azienda che aveva chiuso. Avevamo a disposizione circa 80 mq». Dopo due anni il passaggio in uno stabile di 500 mq, con l'acquisto della prima macchina nuova a controllo numerico e l'assunzione di un paio di persone. «Le responsabilità aumentarono, tanto che dopo 4 mesi il mio socio si ritirò». Fermarsi o continuare? Galluzzi non ebbe dubbi e dopo anni difficili arrivò la costruzione di un capannone di 2.000 mq. Oggi Italmek ha una superficie coperta di 2.600 mq dove vengono eseguiti articoli in carpenteria leggera per terzi su diversi settori partendo dalla programmazione 3d, tagli laser di ultima generazione, punzonatura cnc, piegatura con isola robotizzata, stampaggio con presse ec-

SCAM, ecco il "laboratorio" della qualità

Quando i titolari, Mauro Gabrielli e Simona Battista, descrivono l'azienda, parlano di "laboratorio". Parola che connota il bagaglio tecnologico e la strumentazione sofisticata di SCAM, prossima a trasferirsi nella nuova sede della zona industriale di Civitanova Marche. Del resto la mission di SCAM è eseguire controlli di qualità nei settori calzature, abbigliamento, pelletteria ed accessori. I marchi prestigiosi che si avvalgono di SCAM spiegano la fiducia che l'azienda ha conquistato in un settore dove la qualità è decisiva. Tutto merito dell'impegno quotidiano profuso, teso a certificare qualità dei materiali, tenuta del prodotto, rispetto dell'ambiente e della salute del consumatore. Collocata al centro del comparto calzaturiero marchigiano, dal 1998 - primo nelle Marche e terzo in Italia nel settore - SCAM ha ottenuto la Certificazione Accredia ISO 17025, riconosciuta in 94 Nazioni, e la possibilità di rilasciare certificati EAC per aziende italiane che esportano in Alleanza Euroasiatica. Info: www.scamsnc.it



Test distacco del tacco



Andrea, Renzo, Stefania e Diego Paoletti

Cartotecnica Jesina Tre generazioni e 70 anni di packaging irresistibile

«Costruiamo valore aggiunto, sapendo che il valore aggiunto va cercato oltre i prodotti». È l'esperienza a guidare Andrea Paoletti, componente di quella terza generazione di imprenditori da 70 anni al timone di Cartotecnica Jesina, azienda leader nel packaging, in particolare nella linea di scatole e astucci idonei per l'inscatolamento automatico. Con lui in azienda ci sono i fratelli, Stefania e Diego, e soprattutto il padre, Renzo, presidente di 81 anni che «ringiovanirebbe solo per stare vicino ai clienti». Una prerogativa di Cartotecnica Jesina, sempre pronta a trovare la soluzione ideale per i partner: «Talvolta anticipando le richieste». Dalla sua nascita nel 1947 l'azienda ha attraversato tante fasi: dalla depressione post-bellica al boom, dall'era tecnologica all'attuale periodo di crisi: «Che noi non abbiamo avvertito, facendo leva sugli investimenti e sulla capacità di sapere offrire sempre quello che il mercato voleva». Del resto l'azienda non ha mai posto un lavoratore in

myCicero, l'app che semplifica i servizi di mobilità

È l'app più apprezzata da chi si muove in città tra parchimetri e mezzi pubblici. myCicero, con oltre 800 mila download, è tra i servizi italiani di maggior successo negli store Apple e Google. Non è una semplice app per pagare il parcheggio o il biglietto di treno, bus e metro. Frutto di 30 anni di esperienza di Pluservice, azienda italiana specializzata nella smart mobility, myCicero consente di cercare tutte le soluzioni per raggiungere una destinazione con i mezzi pubblici, fino ad arrivare all'acquisto dei titoli di viaggio per ogni tratta, integrando diverse tipologie di trasporto. Una piattaforma che sposta ora l'attenzione sulla creazione di un'offerta di mobilità incentrata sulle reali esigenze delle persone: «L'obiettivo è cambiare la cultura delle persone nell'uso del mezzo pubblico - afferma Giorgio Fanesi, presidente di Pluservice - Lavoriamo con costanza per mettere in rete le aziende sviluppando sistemi di mobilità innovativi».



Arianna e Donatella Paduano

ADVANCED: specialisti in Eventi da oltre 25 anni

Oltre 25 anni d'esperienza e capacità di innovarsi. Sono le prerogative del lavoro di Donatella e Arianna Paduano, dal 1991 alla guida di Advanced meeting solutions, azienda di Ancona la cui segreteria organizzativa gestisce eventi nazionali, internazionali e locali, assicurando servizi di grafica, stampa, logistica, allestimento sedi, assistenza con hostess e steward e tutto il supporto linguistico: dagli interpreti, alla dotazione tecnica, grazie al fatto di possedere "in casa" cabine ed impianti audio per la traduzione simultanea, che generalmente invece le agenzie noleggiavano. «Lavoriamo sia con aziende che con professionisti, associazioni di categoria, enti pubblici - essendo accreditati al Ministero della Salute come Provider ECM per i congressi medici e presso la Commissione Europea per la partecipazione a gare d'appalto Europee per servizi congressuali e linguistici. Infine come fornitori qualificati presso le pubbliche amministrazioni di tutta Italia». Info: www.advancedcongressi.it



G. Fanesi, Presidente Pluservice



Dr. Nazzareno Sabbatini